Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DEL 12 APRILE 1980:

MINISTERO DELLA SANITA'

(2897)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1979, n. **870**.

Soppressione del consolato di seconda categoria in Cochin (India) e istituzione di un consolato di seconda categoria in Coimbatore (India).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1972, con il quale veniva istituito in Cochin (India) un consolato di seconda categoria;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Cochin (India) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

E' istituito in Coimbatore (India) un consolato di seconda categoria dipendente dall'ambasciata d'Italia in New Delhi a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1979

PERTINI

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 477 *Esteri, foglio n.* 339

LEGGE 31 marzo 1980, n. **126**.

Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle regioni e ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, hanno diritto al sussidio nella misura di L. 20.000 giornaliere lorde.

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di L. 4.000 per ogni familiare a carico.

In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 7.500.000, ferma restando l'integrazione di cui al precedente comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'integrazione di cui al secondo comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta fino a ventiquattro mesi dopo la morte dell'hanseniano.

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al comune di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.

Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza fra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi, valutati in annue lire tre miliardi e cinquecento milioni, fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il « Fondo sanitario nazionale ».

Art. 3.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'articolo 1 ai limiti stabiliti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 2 aprile 1980, n. **127**.

Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM

Fino a quando non sarà provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari, dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decor-

rere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) è disciplinato dagli articoli seguenti.

Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) è sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvederà alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche.

Art. 2.

Condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'età di sessanta anni, con almeno quindici anni di contribuzione.

Le iscritte possono continuare nel versamento dei contributi fino e non oltre il sessantacinquesimo anno di età e sempre che non abbiano raggiunto quaranta anni di contribuzione.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali la iscritta ha presentato la denuncia e versato i contributi a norma dell'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta all'Ente la domanda.

Art. 3.

Misura del contributo

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo annuo a carico di ciascuna iscritta per la gestione previdenza è stabilito nella misura del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, la percentuale di cui sopra potrà essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinato in base ai dati ISTAT e maggiorata in relazione all'andamento della gestione, per la quale dovrà essere garantito l'equilibrio finanziario.

L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'Ente e continui a svolgere attività professionale, è tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato.

Le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte all'ENPAO, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

In ogni caso il contributo personale di cui al primo comma non può essere inferiore a L. 300.000 annue.

Le ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte all'ENPAO e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ostetriche che cessano di appartenere all'Ente senza avere maturato il diritto a pensione hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

Art. 4.

Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità

Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è elevato a L. 1.170.000 annue, ripartito in tredici mensilità.

Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilità. Il trattamento minimo di pensione erogato dall'ENPAO è aumentato nella misura necessaria perché, sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di L. 1.530.750 annue.

Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di L. 1.530.750 annue, ripartito in tredici mensilità, verrà determinato:

a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione è dovuto un importo annuo di L. 13.000;

b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

I trattamenti mensili di pensione con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO dovranno comunque garantire un trattamento minimo pensionistico pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS.

Art. 5.

Perequazione automatica

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l'importo delle pensioni erogate dall'Ente potrà essere aumentato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio nazionale dell'Ente, di una misura percentuale, stabilita in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato in base ai dati ISTAT, pari a quella stabilita per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS.

L'aumento di cui al comma precedente ha effetto purché il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

Nei confronti delle ostetriche titolari di più trattamenti pensionistici, l'aumento di cui al primo comma o altro analogo aumento collegato al costo della vita, è dovuto una sola volta ed è a carico della gestione che eroga il trattamento di importo più elevato.

Art. 6.

Denuncia all'ENPAO del reddito professionale

Ogni iscritta deve denunciare ogni anno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Con la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

Art. 7.

Abrogazioni di norme

Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, nonché ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 26, n. 2), della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 3 aprile 1980, n. 128.

Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche lungo la Marrana di Prima Porta e suoi affluenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle sottoindicate:

1) arginature longitudinali lungo il fosso della Torraccia dall'altezza della strada per Sacrofano alla confluenza nella Marrana di Prima Porta (per una lunghezza complessiva di metri 900 in destra e metri 1.050 in sinistra);

2) arginature longitudinali lungo il fosso di Monte Oliviero, in destra, da metri 500 circa a monte della confluenza dei fossi Pertusa e Fontanile fino alla confluenza della Marrana di Prima Porta (sviluppo metri 1.530) ed in sinistra dalla strada per la Giustiniana alla confluenza della stessa Marrana di Prima Porta (sviluppo metri 1.270);

3) arginature longitudinali lungo la Marrana di Prima Porta dalla confluenza dei fossi Torraccia e Monte Oliviero (a monte) fino alla Flaminia Nuova (sviluppo complessivo metri 620 in destra e metri 650 in sinistra);

4) argine di rigurgito delle piene del fiume Tevere dalla via Flaminia Nuova all'altezza del ponte ANAS sulla Marrana lungo la strada provinciale Tiberina per metri 400;

5) rivestimento dell'alveo dei suddetti corsi d'acqua e delle relative scarpate arginali con mantellate saturate di mastice bitumoso colabile a caldo;

6) fosso di guardia lungo l'argine sinistro del fosso della Torraccia (per metri 1.050) con l'immissione nell'impianto idrovoro n. 2;

7) canale delle acque alte di destra dalla località Monte San Michele all'idrovora n. 3 di via Frassineto (sviluppo metri 1.910);

8) canale centrale delle acque alte, dall'abitato alto di via Valle Muricana sino a monte delle arginature del fosso della Torraccia (sviluppo metri 910);

9) canale delle acque alte di sinistra (coperto), dalla via Tiberina all'idrovora n. 1 (sviluppo metri 600);

10) impianto idrovoro n. 1 in sinistra della Marrana di Prima Porta per la raccolta e il sollevamento delle acque dal canale delle acque alte di sinistra e immissione delle stesse nel corso d'acqua;

11) impianto idrovoro n. 2 in sinistra della Marrana di Prima Porta, per la raccolta e il sollevamento delle acque dal fosso di guardia di cui al n. 6) ed immissione delle stesse nella Marrana medesima;

12) impianto idrovoro n. 3 di via Frassineto, in destra della Marrana di Prima Porta, per la raccolta e il sollevamento delle acque dal canale delle acque alte di destra ed immissione delle stesse nella Marrana medesima.

Art. 2.

I perimetri dei comprensori dei beni i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nell'annessa corografia, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

F. TEVERE
Castel Giubileo
Aeroporto dell'Urbe
TEVERE
TG
Casale Marcigliana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1980, n. 129.

Soppressione del consolato di seconda categoria in Chisimaio (Somalia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 668, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1976, con il quale veniva istituito in Chisimaio (Somalia) un consolato di seconda categoria;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di seconda categoria in Chisimaio (Somalia) è soppresso a decorrere dal 1° marzo 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1980

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1980
Registro n. 478 Esteri, foglio n. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1980, n. 130.

Istituzione di un consolato di seconda categoria in Bissau (Guinea Bissau).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Bissau (Guinea Bissau) un consolato di seconda categoria dipendente dall'ambasciata d'Italia in Conakry a decorrere dal 1° marzo 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1980

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1980
Registro n. 478 Esteri, foglio n. 78

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari per l'esercizio 1980.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 18 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 11 del 29 novembre 1976 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1977;

Vista la nota n. R.313/265/2/00257 dell'11 luglio 1979, con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 29 novembre 1976, n. 11, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1980, e di conguaglio, per l'esercizio 1977, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 44 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 20 del 19 giugno 1979;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1980, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . L. 261.597.777.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicata e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1980, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 3, del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1977, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . L. 261.604.357.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 142.968.558.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 261.604.357.000 di cui al precedente art. 3 e l'importo di L. 118.635.799.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 11 del 29 novembre 1976, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1980.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro dei trasporti
PRETI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(*Omissis*).

(3256)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1980.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattamenti della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 12 del 29 novembre 1976 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1977;

Vista la nota n. R.313/265/3/00259 dell'11 luglio 1979, con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 29 novembre 1976, n. 12, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti della azienda stessa per l'esercizio 1980 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1977;

Vista la delibera favorevole n. 44 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 20 del 19 giugno 1979;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applica per l'anno finanziario 1980, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri		Importi
II	Spese per assegni familiari	L.	11.095.000.000
III	Spese per le pensioni . . .	»	44.179.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello	»	35.720.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	»	16.599.000.000
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici di appalto di opere e forniture	»	10.941.333.000

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri		Importi
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:		
	1) interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	L.	50.645.232.000
	2) oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	»	202.352.241.000
	Totale . . .	L.	371.531.806.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1980, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1977, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri		Importi
II	Spese per assegni familiari	L.	5.225.000.000
IV	Spese per passaggi a livello	»	16.894.000.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici	»	5.999.984.000
	Totale . . .	L.	28.118.984.000

Per la categoria III - Spese per le pensioni, l'importo complessivo netto determinato per l'esercizio 1977 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 44.179.000.000.

Per la categoria X - Spese per gli assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti, l'importo complessivo netto determinato per l'esercizio 1977 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 16.599.000.000.

Per la categoria XV - Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato, sub 1) « Interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo degli impianti », sub 2) « Oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione » gli importi complessivi netti determinati per l'esercizio 1977 ai fini della normalizzazione dei conti sono, rispettivamente, di L. 60.122.947 e di L. 200.863.240.000.

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 30.612.649.000, corrisposto alla differenza fra l'importo accordato a titolo di previsione, per l'esercizio 1977, con il citato decreto interministeriale n. 12 del 29 novembre 1976 per le categorie III (spese per le pensioni), X (spese per assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti) e XV (oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato) e l'importo determinato in via definitiva per l'esercizio 1977 sarà detratto nell'esercizio 1980 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di normalizzazione dei conti in base all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro dei trasporti
PRETI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(*Omissis*).

(3544)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1980.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 10 del 29 novembre 1976, art. 3, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1977;

Vista la nota n. R.313/265/1/00258 dell'11 luglio 1979, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda e, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/1/00258 dell'11 luglio 1979, con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 10, art. 3, del 29 novembre 1976, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo accordati, a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico, in sede di previsione per l'esercizio 1977 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 44 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 20 del 19 giugno 1979;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota R.313/265/1/00258 dell'11 luglio 1979 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato 4

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali di cui all'allegato 5.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1980, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee numero 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L. 526.654.900.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	» 11.155.117.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	» 14.243.000.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	» 292.800.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	» 127.353.800.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	» 29.172.300.000
Totale . . .	L. 708.871.917.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1 (linee a scarso traffico), 2 (impianti passivi), 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), 4 (servizi sostitutivi) e 5 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1980.

Art. 4.

Una compensazione finanziaria, a titolo di conguaglio globale per l'esercizio 1977, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi fissati a titolo definitivo per l'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L. 228.654.900.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	» 11.155.117.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	» 14.243.000.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	» 292.800.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	» 127.353.800.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	» 29.172.300.000
Totale . . .	L. 410.871.917.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto.

Art. 5.

L'importo di L. 164.827.782.000 corrisponde alla differenza fra l'importo totale di L. 410.871.917.000, di cui al precedente art. 4, e l'importo totale di lire 246.044.135.000 di cui alla domanda presentata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1977.

Detto importo sarà oggetto di rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1980.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro dei trasporti
PRETI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(*Omissis*).

(3255)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mnemina dinitrilica » iniettabile, nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente × 2,5 ml, della ditta Aristochimica S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5973/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 11 gennaio 1965 e 26 aprile 1967, con i quali venne registrata al n. 20296 la specialità medicinale denominata « Mnemina dinitrilica » iniettabile, nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente × 2,5 ml, a nome della ditta Aristochimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, codice fiscale n. 00758240154, preparata nell'officina farmaceutica comune Panther-Osfa Chemie e Aristochimica sita nella medesima sede;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza, nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione, così come contestato alla ditta succitata il 21 luglio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mnemina dinitrilica » iniettabile, nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente × 2.5 ml, registrata al n. 20296 in data 11 gennaio 1965 e 26 aprile 1967, a nome della ditta Aristochimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, codice fiscale n. 00758240154.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° ottobre 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 709895/66-AP-5, in data 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 163, emanato in attuazione della cennata legge n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 1979, rimborsabili il 1° ottobre 1982, ad interesse variabile, con un minimo semestrale al 6,15 %, per un importo nominale di lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 15 settembre 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi

che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 709895/66-AP-5 del 15 settembre 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno, con inizio dal 27 marzo 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° ottobre 1982, legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo alla entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposta di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 15 settembre 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1980 è pari a L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1980
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 182

(3543)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1979, emessi per lire 1.250 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso la emissione di certificati spe-

ciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 709896/66-AP-6, in data 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 162, emanato in attuazione della cennata legge n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 1979, rimborsabili il 1° ottobre 1981, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,15%, per un importo nominale di lire 1.250 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 15 settembre 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.250 miliardi con il decreto ministeriale n. 709896/66-AP-6 del 15 settembre 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 marzo e il 26 settembre di ogni anno, con inizio dal 27 marzo 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° ottobre 1981, legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo alla entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposta di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione incarico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 375 milioni, pari allo 0,03% sul valore nominale di lire 1.250 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 15 settembre 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 187.500.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi, l'onere relativo all'anno 1980 è pari a L. 375.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1980
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 181

(3542)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Disposizioni applicative per l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive n. 66/401/CEE e n. 66/402/CEE del Consiglio del 24 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2878/79 del Consiglio del 17 dicembre 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto per la produzione di sementi « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1582/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 2879/79 del Consiglio del 17 dicembre 1979 con i quali è stato fissato, per le sementi di talune specie l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1980-81 e 1981-82;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1972 con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980, in corso di registrazione, con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione delle occorrenti disposizioni applicative per la campagna di commercializzazione 1980-81;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1980-81 lo ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, è fissata nella misura indicata a fianco di ciascuna specie:

	E.C.U./q.le (1)
Cereali:	
Riso	12,1
Oleaginose e da fibra:	
Lino tessile	17,8
Lino oleaginoso	14,1
Canapa monoica	12,9
Foraggere graminacee:	
Avena altissima	40,5
Dactylis o pannocchina	34,4
Festuca arundinacea	35,6
Festuca ovina	25,8
Festuca dei prati	27,0
Festuca rossa	23,3
Loglio d'Italia	13,5
Loglio perenne:	
ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	22,1
nuove varietà ed altre	17,2
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	12,3
Loglio ibrido	13,5
Fleolo o coda di topo	50,3
Poa dei boschi	24,5
Fienarola dei prati	24,5
Poa comune	24,5
Foraggere leguminose:	
Pisello da foraggio	4,9
Favetta	6,1
Favino	6,1
Erba medica (ecotipi)	12,3
Erba medica (varietà)	22,1
Trifoglio pratense o violetto	31,9
Trifoglio bianco (nano)	36,8
Trifoglio bianco (ladino)	36,8
Veccia comune	19,6

(1) Il tasso di conversione dell'E.C.U. in lire sarà quello in vigore al 1° agosto 1980.

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, costituito dal Consiglio delle Comunità europee con il regolamento (CEE) n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, citato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi raccolte nel 1980 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie « sementi di base » e « sementi certificate »;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conversazione in purezza di varietà, o, ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà.

Art. 3.

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1980 dovranno essere registrati entro il 31 maggio 1980 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Mezzi di produzione.

Art. 4.

Gli interessati, o i loro aventi causa, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente art. 1, raccolte nel 1980, do-

vranno inoltrare, entro il 31 marzo 1981, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI, 1 - Milano: per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - Roma: per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso Ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:

cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;

estremi della registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1980 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

nel caso che la domanda sia prodotta da un'impresa sementiera: gli estremi della licenza (art. 2 della legge n. 1096/71); qualora il richiedente l'aiuto sia il responsabile della conservazione in purezza della varietà: gli estremi del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza, qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione e della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonchè la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni: estremi della ditta selezionatrice; nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore; numero e peso effettivo del lotto dopo la lavorazione; specie, varietà e numero delle confezioni;

5) copia dello statuto, qualora il richiedente sia una cooperativa agricola, dal quale risulti l'obbligo per i soci del conferimento dei prodotti alla cooperativa medesima.

Art. 5.

L'Ente nazionale sementi elette è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 4, punto 4).

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Determinazione, per il biennio 1980-81, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, nonchè alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965; n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 *abitanti*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata nel biennio 1980-81 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta nel censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purchè distanti almeno km 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1980 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle

sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1978-79 rispetto al biennio 1976-77. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1981 il raffronto verrà operato tra il biennio 1979-80 ed il biennio 1977-78. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10 % nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 10 % verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 % potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

classe I: comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

classe II: comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

classe III: comuni da oltre 400.000 a un milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

classe IV: comuni con oltre un milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 *abitanti e piani urbanistici*

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.); compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4 milioni di abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 chilometri (primo comma) e di un chilometro (secondo comma) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 *abitanti*

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25 % nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1980 il raffronto verrà operato tra il biennio 1978-79 ed il biennio 1976-77, mentre per il 1981 il raffronto verrà operato tra il biennio 1979-80 ed il biennio 1977-78 escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno 2 chilometri per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25 % sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o

località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunziata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno ed il 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazioni o località l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 chilometri per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti; a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà, inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografico limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti con il maggior afflusso di villeggianti o turisti stagionali;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie della città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore ai 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo — sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo di riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.

Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesi-

stente, anche su area diversa, purchè di capienza non superiore agli 800 posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 60 % se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a 500 posti.

Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive è consentito — semprechè non siano state adibite ad altro uso — il rilascio di autorizzazione, a condizione che gli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattività non abbia comunque superato il periodo di otto anni e che tale stato di fatto sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è consentito nell'ambito dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale. Qualora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

In deroga al criterio di cui al precedente comma, potrà essere consentito il trasferimento di esercizi in attività al momento della richiesta in circoscrizioni dello stesso comune, diverso da quello originario, qualora lo spostamento venga proposto per « zone periferiche di città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro, in linea d'aria, dal più vicino cinema ».

Art. 9.

Concessioni a favore dei profughi

Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e all'accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche della azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 10.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 11.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite i comuni al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata od occupata della sala cinematografica; piante in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezioni longitudinale e trasversale in scala 1:100;

b) relazione tecnico-illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole della commissione edilizia comunale apposto su di una copia del progetto all'uopo presentato;

d) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

e) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

f) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di

arrivo al competente comune dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando anche i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 12.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'eperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 13.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori, potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo messimo di altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe, di carattere del tutto eccezionale, sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Le istanze presentate a tutto il 31 dicembre 1979, corredate dalla prescritta documentazione e fondate sull'incremento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività per le quali non è stato adottato alcun provvedimento, potranno essere esaminate sulla base dei certificati S.I.A.E. già prodotti dagli interessati ai sensi degli articoli 2 e 4 relativamente ai bienni 1975-76 e 1977-78.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: D'AREZZO

(3388)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1980.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Seggiano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 22 febbraio 1980, con la quale il sig. Renato Oddino, titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Seggiano (Grosseto), chiede la concessione di una dilazione nel versamento per l'importo di L. 271.074.648, relativo al carico di imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974, iscritto nei ruoli suppletivi e speciali con scadenza alle rate di febbraio ed aprile 1980 a nome della ditta Governi Giorgio;

Considerato che l'intendente di finanza di Grosseto, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile in quanto la ditta Governi Giorgio ha cessato ogni attività dall'anno 1977 e che la procedura esecutiva immobiliare si presenta di dubbia e difficoltosa realizzazione;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Seggiano (Grosseto), è concessa dilazione nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 252.858.431 (lire duecentocinquantaduemilioniottocentocinquantottomilaquattrocentotrentuno) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 271.074.648, iscritto a ruolo a nome del sig. Giorgio Governi, con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Grosseto darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento, nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(3546)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1980.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelletto Merli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 7 febbraio 1980, con la quale il titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelletto Merli chiede la concessione di una dilazione nel versamento per l'importo di L. 202.508.760, relativo al carico di imposta locale sui redditi ed imposta sui redditi delle persone fisiche per gli anni 1974, 1975, 1976 e 1977 iscritto nei ruoli con scadenza alle rate di marzo ed aprile 1980 a nome della ditta Caprioglio Luigi, rappresentando obiettive difficoltà per la riscossione del carico stesso e l'eccessiva onerosità della relativa anticipazione;

Considerato che l'intendente di finanza di Alessandria confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone in effetti eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelletto Merli è concessa dilazione nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 196.827.704 (lire centonovantaseimilioniottocentoventisettemilasettecentoquattro) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 202.508.760 iscritto a ruolo a nome di Caprioglio Luigi, con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

L'intendente di finanza di Alessandria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(3545)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza per l'anno 1979 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 1979, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1978 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico, modificato dall'art. 38 della citata legge n. 990 e dall'art. 90 della legge n. 295, occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1979 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, nonchè del contributo dovuto dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione e dagli enti di gestione fiduciaria;

Ritenuto opportuno fissare il predetto contributo di vigilanza nella stessa misura stabilita con decreto ministeriale 27 dicembre 1979 per l'anno 1978;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1979 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione è stabilito nella misura del 0,90 per mille dei premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1978 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni, e nella misura dello 0,30 per mille dei premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione e dei corrispettivi percepiti dagli enti di gestione fiduciaria.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi dell'8 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	909,95	909,95	910,15	909,95	910 —	907 —	910,05	909,95	909,95	909,95
Dollaro canadese	766,75	766,75	767,25	766,75	766,90	760 —	767,20	766,75	766,75	766,75
Marco germanico	461,40	461,40	461,74	461,40	461,40	465 —	461,35	461,40	461,40	461,40
Fiorino olandese	423,23	423,23	422,95	423,23	422,25	420 —	423,25	423,23	423,23	423,25
Franco belga	28,785	28,785	28,80	28,785	28,78	28 —	28,789	28,785	28,785	28,80
Franco francese	200,30	200,30	200 —	200,30	200,25	202 —	200,33	200,30	200,30	200,30
Lira sterlina	1951,50	1951,50	1949 —	1951,50	1946 —	1945 —	1947,75	1951,50	1951,50	1951,50
Lira irlandese	1738 —	1738 —	1734 —	1738 —	1733,55	—	1733,50	1738 —	1738 —	—
Corona danese	149,18	149,18	148,90	149,18	148,95	148 —	149,23	149,18	149,18	149,20
Corona norvegese	174,52	174,52	174,60	174,52	174,36	171 —	174,53	174,52	174,52	174,55
Corona svedese	201,20	201,20	200,50	201,20	201,15	195 —	201,25	201,20	201,20	201,20
Franco svizzero	486,64	486,64	485,65	486,64	486,35	485 —	486,45	486,64	486,64	486,65
Scellino austriaco	64,65	64,65	64,60	64,65	64,53	65 —	64,56	64,65	64.65	64.65
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,60	17,55	17,67	19 —	17,74	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola	12,376	12,376	12,37	12,376	12,37	12 —	12,367	12,376	12,376	12,35
Yen giapponese	3,499	3,499	3,50	3,499	3,493	3,30	3,498	3,490	3,490	3,45

Media dei titoli dell'8 aprile 1980

Titolo	
Rendita 5 % *1935*	64,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,050
» 5,50 % » » 1968-83	86,175
» 5,50 % » » 1969-84	82,575
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	78,100
» 9 % » » 1976-91	81,275
» 10 % » » 1977-92	86,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	99,450
» » » » 1-10-1978/80	99,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	98,200
» » » » 1-10-1979/81	97,700
» » » » 1- 5-1979/82	98,800
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,300
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,850
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,075
» » » 12 % 1- 4-1982	95,525
» » » 12 % 1-10-1983	93,700
» » » 12 % 1- 1-1984	93,850
» » » 12 % 1- 4-1984	93,550
» » » 12 % 1-10-1984	92,850
» » » 12 % 1-10-1987	94,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1980

Valuta	
Dollaro USA	910 —
Dollaro canadese	766,975
Marco germanico	461,375
Fiorino olandese	423,24
Franco belga	28,787
Franco francese	200,315
Lira sterlina	1949,625
Lira irlandese	1735,75
Corona danese	149,205
Corona norvegese	174,525
Corona svedese	201,225
Franco svizzero	486,545
Scellino austriaco	64,605
Escudo portoghese	17,645
Peseta spagnola	12,371
Yen giapponese	3,498

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 e decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Si rende noto che il giorno 30 aprile 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle quarantadue serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Il successivo giorno 2 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di quattordici serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3619)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « S. Pietro », in Lamezia Terme

Con decreto ministeriale 14 marzo 1980 il dott. Francesco Macchione è stato nominato liquidatore della società cooperativa « S. Pietro », in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito avv. Fiore Melacrinis Napoleone in data 6 settembre 1971, rep. n. 52683, reg. soc. n. 243, in sostituzione dell'avvocato Francesco Riitano, liquidatore ex art. 2545 del codice civile che ha rinunciato all'incarico.

(3125)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 7 settembre 1979, n. 13569 Div. I, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a suo favore dal sig. Alladio Bernardo, consistente in una porzione di fabbricato sito nel comune di Villafalletto (Cuneo) valutato L. 12.000.000, ed in beni mobili, titoli, valutati lire 352.648.428.

(3126)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Ciappazzi » di Castroreale, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2030, la S.p.a. Ciappazzi, in Castroreale Terme (Messina), via Stracuzzi, è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Ciappazzi », di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1769, in contenitori di cartone politenato Tetrabrik-Tetrapak, della capacità di un litro.

(3127)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 390-AL »: Bellagamba A. & Ricaldone G., in Valenza;
« 758-AL »: Tascherio Tullio & Figli, in Valenza;
« 947-AL »: Poggioli Luigi, in Valenza;
« 1516-AL »: Capra Angelo, in Alessandria;
« 1793-AL »: « Ghisolfi » di Scrivanti Maria Luisa, in Casalnoceto;
« 2169-AL »: Benati Luigi, in S. Salvatore;
« 2220-AL »: « Lino Garavelli » di Garavelli Carlo Nicolino, in Valenza;
« 2283-AL »: Zeppa Mario, in Valenza;
« 2295-AL »: Loreggia Narciso, in Valenza;
« 2335-AL »: « B. M. » di Bisio Maria Giuseppina, in Valenza;
« 2403-AL »: Trevisan Giuseppe, in Alessandria;
« 2409-AL »: « S. M. F. » di Ferraris Alessandro & C., in Valenza;
« 2427-AL »: Lazzaro Francesco, in Valenza.

Provincia di Firenze:

« 129-FI »: « Bartoli Brunetto » di Bartoli Gastone, in Firenze;
« 519-FI »: Maranghi Gino, in Firenze.

Provincia di Grosseto:

« 9-GR »: Schiano Sergio, in Orbetello.

Provincia di Pesaro:

« 22-PS »: Lucarelli Paolo, in Fano.

Provincia di Roma:

« 176-ROMA »: « Bigiolux » di Sesta D.co & Massimo, in Roma.

(3002)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1979 rispetto al dicembre 1978 risulta pari a 19,8 (diciannovevirgolaotto).

La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1980 rispetto al gennaio 1979 risulta pari al 21,4 (ventunovirgolaquattro).

La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1980 rispetto al febbraio 1979 risulta pari a 21,7 (ventunovirgolasette).

(3667)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Nogaredo

Con deliberazione 23 novembre 1979, n. 10583, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 587/4 e 587/5 del comune catastale di Nogaredo dal demanio al patrimonio provinciale.

(3025)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per la nomina di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, per la nomina di otto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino:

a) concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere all'11° corso straordinario della durata di un anno presso la suddetta scuola, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami delle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:
due dell'Arma di artiglieria;
due dell'Arma del genio;

b) concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al primo anno del 13° corso biennale della suddetta scuola riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria:
due dell'Arma di artiglieria;
due dell'Arma del genio.

I posti non ricoperti in uno dei concorsi potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa arma nell'altro concorso.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se alle armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1980, il trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,64;

c) abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui alle lettere *a*) o *b*) del precedente art. 1, a seconda del concorso cui intendano partecipare.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;
tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare e l'Arma;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate;
la sua posizione militare;
indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante lo espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12;
documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 10 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 1 (cioè superamento, a seconda del concorso, degli esami delle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria o degli esami del biennio propedeutico della stessa facoltà) conseguito presso una delle facoltà di ingegneria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonchè tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 10 del presente bando, e quelli che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12 ai fini dell'iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a cura del Ministero a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

La loro idoneità fisica al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

L'accertamento psicologico avrà luogo presso la sede della predetta scuola. La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio deve essere comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso la Direzione di sanità del I comando militare territoriale, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli accertamenti psico-attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due docenti civili appartenenti al personale insegnante della scuola di applicazione, membri;

da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

I membri della commissione giudicatrice saranno proposti al Ministero dal comandante della scuola di applicazione.

Art. 10.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 40 punti ripartiti nel modo seguente:

30 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 11.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede della scuola di applicazione in Torino. Per il titolo di studio di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), a ciascun concorrente verrà attribuito il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione ogni commissario, sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare, potrà disporre di non più di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 12.

Le graduatorie generali saranno formate dalla commissione giudicatrice in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I documenti che danno diritto all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti di caduti in guerra o degli invalidi di guerra e assimilati sono i seguenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

I concorrenti che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria o dell'Arma del genio nell'ordine delle rispettive graduatorie, con anzianità assoluta nel grado stabilita dai decreti di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1980
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 70

(3397)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ASTI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1978, n. ULA/1302/A/00122;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Asti in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Asti, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Asti. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Asti e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, addì 8 gennaio 1980

Il direttore provinciale: DI BUCCI

Registrata alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 2 Poste, foglio n. 165

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni - 14100 ASTI

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . via . . . . . .
n. . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 8 gennaio 1980, n. 2/80/3A.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(3273)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale e regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;
Vista la domanda del dott. Giuseppe Lodato, nato a Palermo il 15 marzo 1907, che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di oculistica in base al possesso dei requisti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Lodato Giuseppe, nato a Palermo il 15 marzo 1907, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso enti ospedalieri a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale psichiatrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3569)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(1267/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(1265/S)

OSPEDALE « F. GRIFONI » DI AMATRICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amatrice (Rieti).

(1264/S)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto dirigente il servizio autonomo di prelievo e conservazione di tessuti oculari a scopo di trapianto;
un posto di aiuto radiologo.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(1270/S)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente e due posti di assistente del servizio autonomo di fisiopatologia respiratoria (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(1268/S)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(1266/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(1259/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(1260/S)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente diabetologo;

un posto di assistente gastroenterologo;

un posto di assistente endocrinologo,

tutti addetti al centro di diabetologia, malattie del ricambio e dell'apparato digerente.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente - ufficio concorsi in Avellino.

(1275/S)

R E G I O N I

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1979, n. **40.**

Contributi agli enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 24 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria di competenza degli enti locali, la regione Campania eroga contributi, per il 1979, in favore degli enti medesimi, sulla scorta di apposito piano operativo-finanziario deliberato dall'ente richiedente e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 56.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 18 maggio 1978, n. 12 « Integrazione alla legge regionale 1° settembre 1977, n. 56 - contributi agli enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria » quantificato in L. 1.500.000.000, viene elevato per l'anno 1979 a L. 2.200.000.000.

A detto onere di L. 2.200.000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 726 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, previamente integrato della somma di L. 700.000.000, mediante prelevamento di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 134 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 dicembre 1979

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1979, n. **41.**

Rifinanziamento della legge regionale 4 settembre 1974, n. 49, relativa alle biblioteche di enti locali, per il quinquennio 1979-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 24 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede agli enti locali contributi costanti trentacinquennali, nella misura stabilita dalla Cassa depositi e prestiti per la contrazione dei mutui per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati a biblioteche pubbliche.

Per quanto attiene la costruzione di nuove biblioteche saranno privilegiati i comuni sedi di distretti scolastici che ne siano sprovvisti.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si applicano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 2.

Nella redazione del piano esecutivo di cui all'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sarà data precedenza al completamento delle opere già iniziate e priorità alle richieste dei comuni sedi di distretti scolastici.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, a partire dal 1980, con appositi stanziamenti di bilancio, che verranno determinati con la legge d'approvazione dei bilanci stessi, utilizzando quota parte delle risorse ex art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di ossevarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 dicembre 1979

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1979, n. 42.

Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 24 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

La regione Campania, in attuazione delle finalità dell'art. 4 dello statuto e nello spirito della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1975, numero 616, riconosce la funzione sociale dello sport e promuove le iniziative dirette a realizzare la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento, l'acquisto e la acquisizione di impianti e attrezzature sportive.

Promuove altresì tutti quei servizi sportivi idonei a garantire alla comunità l'esercizio della pratica sportiva.

Art. 2.

In applicazione del piano promozionale degli impianti sportivi a favore dei comuni della Campania, approvato dal consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 1974, con deliberazione n. 208/3 e suoi eventuali aggiornamenti, e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Regione interviene mediante:

a) il finanziamento a suo totale carico a favore delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti locali e delle comunità montane per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive a livello dilettantistico, il cui importo complessivo riconosciuto ammissibile non superi lire 150 milioni. Se l'importo dell'opera risulti superiore ai 150 milioni, l'ente dovrà disporre di mezzi finanziari sufficienti alla copertura della maggiore spesa.

Per il finanziamento di cui al presente comma si dà preferenza al completamento delle opere già iniziate, alla ristrutturazione degli impianti non agibili e agli enti locali sprovvisti di impianti sportivi.

Nella spesa ammissibile sono compresi il costo dell'opera, le spese generali, l'I.V.A. ed il prezzo d'acquisto del suolo nella misura strettamente necessaria;

b) la concessione di un contributo annuo costante del 10%, quale concorso negli interessi sui mutui decennali che gli enti di cui al punto *a*) contraggono per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento, l'acquisto e l'acquisizione degli impianti sportivi;

c) la concessione di un contributo annuo costante trentacinquennale nella misura stabilita dall Cassa depositi e prestiti per la contrazione di mutui da parte degli enti di cui alla precedente lettera *a*) per la realizzazione di impianti sportivi;

d) la concessione di contributi *una tantum* a favore delle province, dei comuni o dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane per il miglioramento ed il completamento di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature;

e) la concessione di contributi *una tantum* a favore delle federazioni sportive, enti di promozione sportiva, nonchè di istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, che assumono nei propri fini istituzionali la pratica dello sport dilettantistico per il miglioramento e il completamento di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature;

f) la concessione di contributi agli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che praticano lo sport dilettantistico per lo svolgimento delle rispettive attività e per l'impiego del tempo libero;

g) la concessione di contributi a favore delle province, dei comuni o dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, nonchè di istituzioni, associazioni, sodalizi per manifestazioni sportive.

Art. 3.

E' istituita con decreto del presidente della giunta regionale la consulta regionale dello sport che ha il compito di:

a) elaborare proposte per la risoluzione dei problemi dello sport;

b) svolgere iniziative di stimolo nel settore sportivo nei confronti degli enti locali e della scuola;

c) favorire lo sviluppo dell'associazionismo sportivo;

d) esprimere parere sulle linee programmatiche per gli impianti sportivi, predisposte dall'assessore al ramo. Esprimere parere sui programmi annuali e poliennali predisposti dagli enti interessati;

e) stimolare la ricerca scientifica nel settore dello sport e dell'educazione fisica e l'aggiornamento tecnico;

f) esprimere parere sui regolamenti di gestione degli impianti sportivi realizzati ai sensi della presente legge;

g) diffondere i principii dell'educazione sanitaria della popolazione sportiva, quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù.

Detta consulta, che ha sede presso l'assessorato regionale competente per lo sport, rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale e si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 4.

Fanno parte della consulta:

1) l'assessore regionale allo sport che la presiede;

2) l'assessore regionale al bilancio e programmazione o suo delegato;

3) l'assessore regionale alla pubblica istruzione o suo delegato;

4) l'assessore regionale all'urbanistica o suo delegato;

5) l'assessore regionale alla sanità o suo delegato;

6) il sovrintendente regionale scolastico o suo delegato;

7) gli assessori provinciali allo sport;

8) il delegato regionale del CONI;

9) il direttore del centro regionale di medicina dello sport;

10) un rappresentante della stampa sportiva su indicazione della Federazione giornalisti sportivi;

11) i presidenti dei comitati provinciali del CONI;

12) il rappresentante regionale di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto in campo nazionale, che opera nel territorio regionale con sede autonoma e che sia presente almeno in tre province;

13) tre rappresentanti provinciali degli enti di promozione sportiva designati a rotazione dalla giunta regionale, tenuto conto dell'attività che gli enti stessi svolgono nel territorio regionale;

14) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale.

Possono far parte della consulta tre esperti scelti dall'assessore regionale allo sport.

Svolge le mansioni di relatore e segretario della comsulta il coordinatore del servizio o altro funzionario designato dall'assessore.

Art. 5.

Per il finanziamento e per l'approvazione dei progetti delle opere indicate nel precedente art. 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), si applicano le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

La giunta regionale delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettere *e*) ed *f*), sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 6.

Le domande per ottenere il contributo di cui alla lettera *e*) dell'art. 2, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al competente assessorato regionale corredate dalla seguente documentazione:

1) computo metrico e stima dei lavori da effettuare, unitamente a grafici illustrativi;

2) preventivo di ditte specializzate, ove la domanda riguardi acquisto di attrezzature;

3) dichiarazione di disponibilità del suolo, per almeno nove anni;

4) relazione illustrativa delle attività sportive, vistata dal comitato regionale della federazione od ente di appartenenza.

I sodalizi non affiliati devono presentare un attestato rilasciato dal comune sull'attività sportiva che il sodalizio svolge.

Art. 7.

I contributi di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 2, sono deliberati entro i limiti di disponibilità annualmente risultanti dal bilancio, in misura non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature.

L'importo relativo non potrà comunque eccedere lire 30.000.000 per ogni impianto.

Art. 8.

L'erogazione dei contributi di cui alla lettera *e*) dell'art. 2, in unica soluzione, è subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del relativo consuntivo. Se trattasi di acquisto di attrezzature, del certificato di collaudo e di presa in carica.

L'assessore allo sport, per le opere eseguite e per le attrezzature acquistate dispone accertamenti in loco prima dell'accreditamento del contributo.

Art. 9.

L'utilizzazione degli impianti realizzati con i benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2, deve essere garantita a tutte le associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio comunale o consorziale dove gli impianti stessi hanno sede.

Le istituzioni, le associazioni ed i sodalizi beneficiari di contributi stipuleranno convenzioni con gli enti locali per l'uso pubblico totale o parziale delle strutture.

L'onere della gestione resta a carico dell'ente proprietario dell'impianto.

Titolo II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 10.

Il contributo di cui all'art. 2, lettera *f*), è concesso su domanda da presentare all'assessorato competente entro il 30 aprile di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare e che abbiano comunque il carattere continuativo, della spesa prevista e di ogni altra notizia utile al fine della determinazione dell'intervento regionale.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione:

1) di una relazione sull'attività svolta, vistata dal comitato regionale o provinciale della federazione od ente di appartenenza, per i sodalizi affiliati;

2) di un attestato rilasciato dal comune sulle attività sportive che il sodalizio svolge.

Art. 11.

Il contributo di cui all'art. 2, lettera *g*), è concesso su domanda da presentare all'assessorato competente corredeta da una relazione illustrativa delle manifestazioni che si intendono attuare, della spesa prevista e di ogni altra notizia utile al fine della determinazione dell'intervento regionale.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione:

1) di una relazione sull'avvenuta manifestazione, vistata dal comitato regionale o provinciale della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza per i sodalizi affiliati;

2) di un attestato rilasciato dal comune per i sodalizi non affiliati.

Titolo III

INTERVENTI PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PER I SERVIZI DI MEDICINA DELLO SPORT

Art. 12.

Sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, le visite ed accertamenti sanitari per i giovani sino al quattordicesimo anno di età, ai fini del riconoscimento dell'idoneità generica alla pratica sportiva, previsti dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, sono effettuati dai servizi di medicina scolastica, mentre per i cittadini che hanno superato il quattordicesimo anno di età tali accertamenti comprensivi anche di quelli prescritti in occasione di competizioni sportive saranno assicurati dai medici provinciali che si avvarranno della collaborazione dei medici della Federazione medico sportiva italiana.

Art. 13.

La regione Campania, ai sensi dell'art. 56, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si avvale della consulenza tecnica del CONI.

Art. 14.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le precedenti leggi 28 maggio 1974, n. 20, 5 giugno 1975, n. 51 e 8 maggio 1976, n. 11.

Art. 15.

Tutti i provvedimenti concessivi dei contributi di cui alla presente legge saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, sono istituiti, con stanziamenti di competenza e di cassa, i seguenti capitoli:

n. 655. — Contributi alle province, ai comuni, ai consorzi fra enti locali ed alle comunità montane per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico (art. 2, lettera *a*), della presente legge);

n. 656. — Contributo annuo costante del 10% quale concorso negli interessi sui mutui decennali contratti dalle province, dai comuni, dai consorzi fra comuni e dalle comunità montane per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento, l'acquisto e l'acquisizione degli impianti sportivi (art. 2, lettera *b*), della presente legge);

n. 657. — Contributo annuo costante trentacinquennale nella misura stabilita dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui contratti dagli enti locali, per la realizzazione di impianti sportivi (art. 2, lettera *c*) della presente legge);

n. 658. — Contributi *una tantum* alle province, ai comuni, ai consorzi fra enti locali, alle comunità montane, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva, nonchè ad istituzioni, associazioni e sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, per il miglioramento ed il completamento di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature (art. 2, lettere *d*) ed *e*), della presente legge);

n. 659. — Contributi agli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, per lo svolgimento delle rispettive attività e per l'impiego del tempo libero (art. 2, lettera *f*), della presente legge);

n. 660. — Contributi alle province, ai comuni o consorzi fra enti locali, alle comunità montane, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, alle istituzioni, associazioni e sodalizi per manifestazioni sportive (art. 2, lettera *g*), della presente legge).

La dotazione finanziaria dei capitoli istituiti per l'esercizio finanziario 1979, è la seguente:

a) cap. 655: L. 3 000.000.000, mediante prelievo di eguale somma dal cap. 654 della stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

b) cap. 658: L. 1.150.000.000, mediante prelievo di eguale somma dal cap. 652 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

c) cap. 659: L. 100.000.000, mediante prelievo di eguale somma dal cap.. 650 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

d) cap. 660: L. 100.000.000, mediante prelievo di eguale somma dal cap. 651 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

Per gli anni successivi gli stanziamenti dei predetti capitoli saranno determinati con la legge d'approvazione del bilancio, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la concessione dei contributi in annualità di cui i capitoli numeri 656 e 657 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, istituiti con la presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 1.000.000.000, per ciascuno di esso mediante prelievo della somma complessiva di lire 2.000.000.000 dal cap. 142 della stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

Le successive quote annuali di impegno saranno determinate con leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, e saranno stanziate in tali bilanci in capitoli distinti da quelli relativi alle annualità successive degli impegni già assunti e per il termine previsto dell'ammortamento del mutuo, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 settembre 1979

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1979, n. 43.

Modifica della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 6: « Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 24 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 10 novenbre 1978, n. 702, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, le voci di cui al titolo I — numeri reg. 9, 10 e 11 — della tariffa annessa alla legge regionale 23 gennaio 1979, n. 6, sono soppresse e gli atti, in tali voci indicati, sono soggetti alla tassa di concessione comunale con decorrenza 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Gli importi dovuti per la licenza per la pesca di cui al titolo II — voce n. reg. 19 — tipo *B* - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª colonna, della tariffa annessa alla legge regionale 23 gennaio 1979, n. 6, sono così modificati: 1.500; 1.500; 1.800; 1.800.

Gli importi dovuti per la licenza per la pesca di cui al titolo II — voce n. reg. 19 — tipo *C* - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª colonna, della tariffa annessa alla legge regionale 23 gennaio 1979, n. 6, sono così modificati: 1.000 - 1.000 - 1.200 - 1.200.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 dicembre 1979

CIRILLO

(359)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801010)